Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 197 del 22 agosto 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 agosto 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 72

LEGGE 24 luglio 1985, n. 432.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

LEGGE 24 luglio 1985, n. 433.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

LEGGE 24 luglio 1985, n. 434.

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

LEGGE 24 luglio 1985, n. 435.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

LEGGE 24 luglio 1985, n. 436.

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

LEGGE 24 luglio 1985, n. 437.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-*bis*), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

LEGGE 30 luglio 1985, n. 438.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1985, n. **432.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 1

SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono:

(a) per quanto concerne l'India:

1 - l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961);

2 - la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) surtax Act del 1964" (7 del 1964);

(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");

(b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta locale sui redditi;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in so-

stituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonchè qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano;

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonchè le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;

(d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o l'imposta indiana;

(e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;

(f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato società o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti;

(g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno precedente" (previous year), così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961);

(i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(j) il termine "autorità competente" designa: per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del "Department of Revenue and Banking", o, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua condizione di residente ai fini del presente Accordo è determinata in conformità delle seguenti norme:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di seguito indicate quali "centro dei suoi interessi vitali");

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini;

(g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purchè si tratti di attività che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attività industriale o commerciale dell'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impreso dell'altro Stato contraente -diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5- è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa:

(a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

(b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore dell'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni

stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, nonchè l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cave e di altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno at-

tribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono valutabili su di una base ragionevole.

4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione.

Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribui

re alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE AEREA

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente.

2. Le disposizione del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo.

3. Ai fini del presente articolo:

(a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e

(b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

Articolo 9

NAVIGAZIONE MARITTIMA

1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono:

(a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e

(b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale.

3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.

Articolo 10

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,

alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 11

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

3. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna impo

sta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 12

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla le

gislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato

contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

2. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o

informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 5, o dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o trasferimento.

2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una società si considera situato nello Stato contraente nel quale la società si è costituita.

3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa stessa.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indi

pendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali
redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le
predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli:

(a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che am-
montano a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o

(b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in
cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione libera professione" comprende le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educa-
tivo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, chi-
rurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un re-
sidente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'at-
tività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo
sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunera-
zioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet-
tivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso
dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti) nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto Stato non sia sostenuto, interamente o quasi, utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente.

2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attività sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente in considerazione della prestazione dei predetti servizi.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale.

Articolo 19

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente e ne abbia la nazionalità.

2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 21

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Articolo 22

STUDENTI E APPRENDISTI

1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente:

(a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o

(b) in qualità di apprendista, o

(c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o donazione da parte di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione,

è esente da imposizione in detto altro Stato contraente:

(i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale;

(ii) per le borse di studio, assegni e donazioni;

(iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente, purchè tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.200.000 o l'equivalente in rupie indiane a seconda dei casi.

2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non su-

periore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquistare esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purchè tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.500.000 o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi.

Articolo 23

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Capitolo IV

Articolo 24

METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. (a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità delle disposizioni del presente Accordo, sia direttamente che per detrazione, da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che

siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

(b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera (a), se il residente dell'India è una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito, ed a conguaglio, sull'eventuale sovrimposta (surtax), dovute dall'impresa.

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica indiana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ri-

tenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata.

5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni del presente Accordo, non è assoggettabile ad imposizione in uno Stato contraente può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi.

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 25

NON-DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse circostanze e condizioni.

2. L'espressione "nazionali di uno Stato contraente" designa:

(a) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di detto Stato contraente;

(b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in detto Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività nelle stesse circostanze o condizioni.

4. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che sono accordate in base alla legislazione soltanto alle persone residenti.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa rélativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni.

6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore.

2. l'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ri-

tenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonchè per la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente Accordo. Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti.

2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica o dietro richiesta per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da trasmettersi automaticamente.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a

quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

ATTIVITA' DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali ai cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo sara ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a New Delhi non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di d'imposta (" previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1977;

(b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1977.

3. Il vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo del 3 febbraio 1970 cessera di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 30
DENUNCIA

Il presente Accordo avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente puo notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

(a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

(b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi

avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'India

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

(a) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2,

- un magazzino collegato ad una persona che normalmente assicura ad altri possibilità di deposito, e
- un'installazione o un impianto utilizzati per la ricerca di risorse naturali

sono considerati stabili organizzazioni;

(b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione" designa:

- le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, e
- i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate, e in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione;

(c) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India;

(d) con riferimento all'articolo 23, nell'espressione "altri redditi" sono da ricomprendersi i compensi per servizi tecnici;

(e) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4, per "imposta non prelevata in tutto o in parte" si intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte come imposta indiana ma che non lo sono state in virtu di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione di imposta concessa per detto anno ai sensi:

(i) delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32 A, 33 A, 80 HH, 80 J e 80 K dell'Income - Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma del presente Accordo, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche sostanziali;

(ii) delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le competenti autorità degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche essenziali;

(f) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Beni

Per il Governo dell'India

Arnani

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

A G R E E M E N T

BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of Italy and the Government of India, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, ha ve agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) In the case of India:

1 - the income-tax including any surcharge thereon imposed under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

2 - the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereafter referred to as "Indian tax").

(b) In the case of Italy:

1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

3 - the local income tax (l'imposta locale sul reddito);

even if they are collected by withholding taxes at the source.

(hereafter referred to as "Italian tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting States after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone which, according to the internal law of India, is a maritime zone in which India has certain rights and to the extent that those rights can be exercised therein s if such maritime zone is a part of the territory of India ;

(b) the term "Italy" means the Republic of Italy including the territorial waters of Italy and airspace above them, as well as any area beyond the said territorial waters, specifically it includes the sea-bed and the sub-soil contiguous to the territory of the peninsula and the Italian islands situated beyond the territorial waters within bounds indicated by the Italian law on th exploration and the exploitation of their natural resources ,

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contr cting State" mean India or Italy, as the context requires ;

(d) the terms "tax" means Indian tax or Italian tax, as the context requires ;

(e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or a body corporate under the taxation laws of the respective Contracting States;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means 'previous year' as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Department of Revenue; and in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;

(g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

(h) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than three months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprises;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State -other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first mentioned State if:

(a) he has and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

(b) he habitually maintains in the first mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise (or for the enterprise and other enterprises which are

controlled by it or have a controlling interest in it) he shall not be considered to be an agent of "an independent status" for the purpose of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock und equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable of fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil wells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the en terprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent esta blishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however,

be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

4. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article:

(a) interest of funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and

(b) the term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9
SHIPPING

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income from the operation of ships in international traffic shall include:

(a) profits derived from the rental on a full or bareboat basis of ships if such rental profits are incidental to the operation of ships in international traffic; and

(b) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

(a) an enterprise of a Contractin State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

3. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12
INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the tax chargeable in a Contracting State on interest arising in that State and paid to a resident of the other Contracting State in respect of loans or debts shall not exceed 15 per cent of the gross amount of such interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

(a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

(b) the interest is paid to any agency or instrumentality (including a financial institution) which may be agreed upon in this behalf by the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for

radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14
CAPITAL GAINS

1. Subject to the provisions of paragraph 3, gains from the sale, exchange or transfer of a capital asset being immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, or from the sale, exchange or transfer of any movable property, whether tangible or intangible, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated immediately before such sale, exchange or transfer.

2. For the purpose of this Article, the situs of the shares in a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.

3. Capital gains derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if:

(a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days in the relevant fiscal year; or

(b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much of the income as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16
DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians) and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in

the Contracting State in which these activities are exercised unless the visit to that State is wholly or substantially supported, directly or indirectly, by public funds of the Government of the other Contracting State.

2. Notwithstanding anything contained in this Agreement, where the services mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived from providing those services by such enterprise may be taxed in the first-mentioned State unless the enterprise is wholly or substantially supported, directly or indirectly, by public funds of the Government of the other Contracting State in connection with the provision of such services

3. For the purpose of this Article, the term "public funds of the Government" shall include public funds created by the Government or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 19
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in both the Contracting State.

Article 20
GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who is a national of that State.

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remunerations and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, owned by the Government or non-profit organizations, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

STUDENTS AND TRAINEES

1. An individual who is a resident of a Contracting State and visits the other Contracting State solely:

a) as a student at a university, college or other recognised educational institution in that other Contracting State, or

b) as a business apprentice, or

c) for the purpose of study, research or training, as a recipient of a grant, allowance or award, from a governmental, religious, charitable, scientific or educational organisation,

shall be exempt from tax in that other Contracting State:

(i) on his remuneration and all remittances from abroad for the purposes of maintenance, education or training;

(ii) on the grant, allowance or award; and

(iii) in respect of the amount, representing remuneration for an employment in that other Contracting State, to the extent such remuneration does not exceed 2,200,000 Italian Liras or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding one year as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for an employment in that other Contracting State for such period, to the extent such remuneration does not exceed 2,500,000 Italian Liras or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in both the Contracting States.

Chapter IV

Article 24

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2.

(a) The amount if Italian tax payable, under the laws of Italy and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Italy which has been subjected to tax both in India and Italy, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

3. (a) If a resident of Italy owns items of income which are taxable in the Republic of India, Italy, in determining its

income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Indian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

(b) For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax on business profits, dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordance with the taxation laws of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid.

4. Income which in accordance with the provisions of this Agreement is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

Chapter V
SPECIAL PROVISIONS
Article 25
NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burden

some than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The term "nationals of a Contracting State" means:

(a) all individuals possessing the nationality of that Contracting State;

(b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in that Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall

exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or any frauds connected therewith, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) in India, in respect of income assessable for any taxable period ("previous year") commencing on or after the 1st day of April, 1977.

(b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1977.

3. The existing Agreement for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating aircraft dated the 3rd February, 1970 shall cease to have effect upon the entry into force of this Agreement.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event the Agreement shall cease to have effect:

(a) in India, in respect of income assessable for any taxable period ("previous year") commencing on or after the 1st day of April in the calendar year next following that in which such notice is given.

(b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness there the undersigned, duly utherised the retc, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome the 12th day of January, 1981 in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of Italy	For the Government of India

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOL

to the Agreement between the Republic of Italy and the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

At the signing of the Agreement concluded to-day between the Republic of Italy and the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

It is understood:

a. that with reference to Article 5, paragraph 2, - a warehouse in relation to a person providing storage facilities normally for others, and - an installation or structure used for the exploration of natural resources shall be deemed as a permanent establishment;

b. that, with reference to Article 7, paragraph 4, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment" means -the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment, and - royalties, commissions and interest to the extent of the actual amount of expenses reimbursed, and in both cases as admissible in accordance with the provisions of the taxation laws of the Contracting State in which the permanent establishment is situated;

c. that, with reference to Article 12, paragraph 2, the expression "loans or debts" means, in the case of India, loans or debts approved in this behalf by the Government of India;

d. that, with reference to Article 23, the expression "other income" includes fees for technical services;

e. that, with reference to Article 24, paragraph 4, "tax exempted or reduced" means, in the case of India, any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under:-

(i) Sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32A, 33A, 80HH, 80J and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Agreement or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character;

(ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

f. that, with reference to Article 26, paragraph 1, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative to the national ordinary proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Agreement;
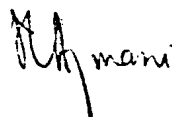
In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Rome the 12th day of January, 1981 in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of Italy	For the Government of India

TESTO DELLE NOTE

D.O. N°. 501/10/MB-FTD

N. SUBRAMANIAN
ADDITIONAL SECRETARY

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (Central Board of Direct Taxes.)

नई दिल्ली /New Delhi, the 29th February, 1984.

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Rome on the 12th January, 1981 and the Protocol to the Agreement signed in Rome on the 12th January, 1981 and to state that in para (e) of the Protocol after the word "payable" appearing in the third line, the words "in respect of taxable year" have been added before the words "as Indian tax".

The English text will now read as "payable in respect of taxable year as Indian tax".

The correspondent Hindi text reads:

The correspondent Italian text will read:"corrisposte in relazione ad um anno imponibile come imposta indiana".

I have the honour to propose that the letter and your Excellency's reply concurring therein will constitute an integral part of the Protocol to the Agreement mentioned above.

Yours sincerely,

(N. SUBRAMANIAN)

H.E. Ambassador Renato Ruggiero,
Director General for Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
Government of Italy
C/o Embassy of Italy,
New Delhi.

(Renato Ruggiero)

Visto, *Il Ministro degli Affari Esteri*
ANDREOTTI

New Delhi, 29 february 1984

Excellency,

I have the honour to refer to your Excellency's letter dated 29th February 84 which reads as follows:

" I have the honour to refer to the Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Rome on the 12th January, 1981 and the Protocol to the Agreement signed in Rome on the 12th January, 1981 and to state that in para (e) of the Protocol after the word "payable" appearing in the third line, the words "in respect of taxable year" have been added before the words "as Indian tax".

The English text will now read as "payable in respect of a taxable year as Indian tax".

The correspondent Italian text will read: "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana".

The correspondent Hindi text reads: "
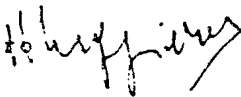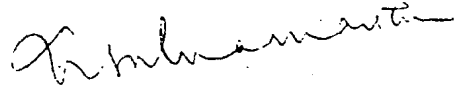
किसी कर योग्य वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय कर के रूप में देय .रु. । "

I have the honour to propose that the letter and your Excellency's reply concurring therein will constitute an integral part of the Protocol to the Agreement mentioned above".

I have the honour to inform you that Government of Italy agrees on the contents of the letter.

Yours Sincerely

(Amb.Renato Ruggiero)

Mr.
S. Subramanian
Additional Secretary
Department of Revenue
Ministry of Finance
Government of India
NEW DELHI

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE
Direzione Centrale delle Imposte Dirette
IL SEGRETARIO AGGIUNTO

New Delhi, 29 febbraio 1984

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo (e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year".

Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". .

Nel corrispondente testo hindi si legge:

Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana".

Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra.

Sinceramente,

(f.to N. Subramanian)
(f.to Renato Ruggiero)

S.E. Amb. Renato Ruggiero
Direttore Generale Affari Economici
Ministero Affari Esteri
Governo italiano
c/o Ambasciata d'Italia
New Delhi

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza in data 29 febbraio 1984 del seguente contenuto:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo (e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable" e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year".

Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax".

Nel corrispondente testo hindi si legge:

Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposta in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana".

Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra."

Ho l'onore d'informarla che il Governo d'Italia concorda con il contenuto della lettera.

Sinceramente,

(f.to Renato Ruggiero)
(f.to)N. Subramanian)

Sig. N. Subramanian
Segretario Aggiunto
Dipartimento delle Imposte
Ministero delle Finanze
Governo dell'India
New Delhi

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2180):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 18 ottobre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1223):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissioni 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1223/*A* - relatore ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **433.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. XXII dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

ACCORD EN MATIERE DE MARINE MARCHANDE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DU MAROC.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc

Convaincus que le développement des transports maritimes entre la République Italienne et le Royaume du Maroc contribuera au renforcement de la coopération entre les deux Pays

Désireux d'asseoir une telle coopération amicale dans le domaine des transports maritimes sur le respect mutuel et la reciprocité des intérêts

Conscients de la necessité d'harmoniser les activités de transports maritimes entre les deux Pays

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I.

Dans le présent Accord:

1) Le terme «navire d'une Partie contractante» désigne tout navire battant pavillon de cette Partie et les navires assimilés. Les navires assimilés s'entendent des navires affrêtés par des personnes physiques ou morales de l'une des Parties contractantes conformément à sa législation.

Cependant, ce terme ne comprend pas:

a) Les navires de guerre;

b) Les autres navires armés par un équipage appartenent à la Marine de Guerre;

c) Les navires de recherches hydrographiques, oceanographiques et scientifiques qui ne se conformeraient pas à la réglementation en vigueur dans l'autre Partie au titre des activités correspondantes;

d) Les bâteaux de pêche;

e) Les navires inférieurs aux normes.

2) Le terme « membre de l'équipage d'un navire » désigne toute personne engagee a bord d'un navire en vue d'y occuper un emploi permanent relatif à sa marche, sa conduite, son entretien ou son exploitation et inscrite sur le rôle d'équipage.

ARTICLE II.

Le present Accord a pour objet d'organiser les trafics entre les ports italiens et les ports marocains et définir les conditions dans lesquelles les navires des Parties contractantes auront acces au trafic des deux Pays.

ARTICLE III.

Les Parties contractantes s'engagent a cooperer de facon a eliminer tous les obstacles qui pourraient entraver le développement de la navigation entre les ports des deux Pays et a prendre toutes dispositions necessaires afin d'assurer la coordination des trafics et l'organisation d'un service suffisant pour couvrir les intérets du commerce extérieur de chacun des deux Pays.

ARTICLE IV.

En ce qui concerne les transports par voie maritime des marchandises entre les deux Pays, le regime appliqué par les Parties contractantes aux transports de lignes favorisera une participation equilibrée de leurs armements respectifs et reposera sur la clé de repartition 40-40-20 en volume et en valeur, restant entendu que chacune des deux Parties contractantes a le droit d'effectuer au moins 40 % de ces transports.

Le regime a appliquer par les Parties contractantes aux autres transports des marchandises et aux transports des passagers favorisera une participation équitable.

Chaque Partie contractante dispose souverainement des droits de trafic qui lui reviennent aux termes du présent article.

ARTICLE V.

1) Les modalités d'application des dispositions de l'article 4 du present Accord seront fixées d'un commun accord entre les armateurs des deux Parties contractantes. Toute entente entre ces armateurs et notamment toute variation des taux de fret devront être communiquees pour un eventuel examen a la Commission Mixte prevue a l'article 19 du présent Accord.

2) Les armateurs auront la charge de prendre les mesures necessaires pour assurer l'organisation des trafics en cause dans le cadre de conférences couvrant la ligne regulière, le tramping et le trafic de passagers pour permettre la meilleure exploitation de ces trafics dans l'intérêt mutuel des armateurs et des chargeurs des deux Pays.

ARTICLE VI.

Les Parties contractantes s'abstiennent d'effectuer tous les services portuaires sur le territoire de l'autre Partie, notamment les services de pilotage et de remorquage, dans les ports, les eaux territoriales et les voies navigables intérieures, les operations de cabotage, de remise à flot, de sauvetage et d'assistance et, conformément a leurs législations nationales, toutes autres activités notamment de recherche scientifique ou de peche qui sont reservees au pavillon national.

Toutefois, le fait pour les navires de commerce d'une Partie contractante navigant d'un port a l'autre de l'autre Partie contractante de débarquer des marchandises en provenance de l'étranger, ne sera pas considéré comme cabotage.

ARTICLE VII.

Chacune des Parties contractantes assure dans ses ports, aux navires de l'autre Partie, le meme traitement qu'à ses propres navires, en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires ainsi que la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux operations commerciales pour les navires et leurs equipages, les passagers et les marchandises, ainsi que l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.

ARTICLE VIII.

Les deux Parties contractantes prennent dans le cadre de leur législation et de leur réglementation portuaires respectives les mesures necessaires en vue de simplifier l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans leurs ports.

Les deux Parties s'accorderont un traitement non discriminatoire en ce qui concerne ces formalités.

Les dispositions du present article ne portent pas atteinte aux droits des Autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la legislation et la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines, le transport des marchandises dangereuses, l'identification des marchandises et l'admission des etrangers ainsi que toute action en justice dans tous les cas ou la responsabilité civile relevant de l'autre Partie contractante et se trouvant dans un port de la premiere Partie serait engagee, etant entendu que toute législation et réglementation nationales en la matiere d'une Partie devront être communiquées dans le délai requis à l'autre Partie.

ARTICLE IX.

Chacune des Parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre Partie sur la base des documents se trouvant à bord de ces navires délivrés par les Autorités compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie contractante dont le navire bat pavillon.

ARTICLE X.

Chacune des Parties contractantes reconnaît tous les documents se trouvant à bord des navires de l'autre Partie relatifs à leur équipment, leur équipage, leur jauge et tous autres certificats et documents délivrés par les Autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie contractante dont le navire bat pavillon.

Les calculs de jauge des navires des deux Parties contractantes sont effectués conformément aux lois et réglements en vigueur dans les ports d'escale de chacune des deux Parties.

ARTICLE XI.

Chacune des Parties contractantes reconnaît les pièces d'identité des gens de mer délivrées par les Autorités compétentes de l'autre Partie contractante et dont le modèle est annexé au présent Accord. Les dites pièces d'identité sont, en ce qui concerne le Royaume du Maroc, « Le Livret Maritime » et, en ce qui concerne la République Italienne, « Il Libretto di Navigazione ».

ARTICLE XII.

Les personnes en possession des documents d'identité visés à l'article 11 du présent Accord peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner dans la commune où se trouve le port d'escale pendant que leur navire se trouve dans ledit port dès lors qu'elles figurent sur le rôle d'équipage du navire et sur la liste remise aux Autorités du port.

Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.

ARTICLE XIII.

1) Les personnes ressortissants de l'une des Parties contractantes titulaires de l'un des documents visés à l'article 11 du présent Accord ont le droit de transiter sans visa par le territoire de l'autre Partie contractante pour rejoindre soit leur port d'embarquement,

soit leur Pays d'origine sous réserve qu'elles soient munies d'une autorisation d'embarquement ou de débarquement délivrée par les Autorités compétentes de leur Pays.

2) Le séjour sur le territoire de l'une des Parties contractantes des marins ressortissant de l'autre Partie et voyageant sous couvert de leur livret professionnel et d'un ordre d'embarquement ou de débarquement est limité à une durée de quinze jours consécutifs qui pourra être exceptionnellement prolongée pour les motifs valables dont l'appreciation appartient aux Autorités compétentes.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage à réadmettre sans formalité sur son territoire tout titulaire du document visé à l'alinéa 1er du présent article et délivré par elle, même dans le cas où la nationalité de l'interessé serait contestée.

ARTICLE XIV.

Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité visé à l'article 11 est débarqué dans un port de l'autre Partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les Autorités locales, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l'interessé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur leur territoire et qu'il puisse soit regagner son Pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.

Pour les besoins de la navigation, le Capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre Partie contractante ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès de l'Agent consulaire ou diplomatique de son Pavillon ou du Représentant de la Compagnie qui est propriétaire du navire ou l'a affrêté.

ARTICLE XV.

Les deux Parties contractantes se réservent le droit d'empêcher l'entrée ou le séjour sur leur territoire de tout porteur du document d'identité visé à l'article 11 dont la présence serait jugée indésirable.

ARTICLE XVI.

Les Autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la Direction intérieure du Navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement de l'Agent consulaire ou diplomatique, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du Capitaine.

Sauf à la demande ou avec le consentement de l'Agent consulaire ou diplomatique ou du Capitaine, les Autorités de l'Etat de résidence ne se saisissent d'aucune affaire survenue à bord si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public ou dans

l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique à terre ou dans le port, ou pour reprimer des désordres auxquels des personnes étrangères à l'equipage se trouveraient mêlées.

Les Autorités de l'Etat de residence ne procedent a aucune poursuite concernant les infractions commises a bord, a moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:

a) Avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la securité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, la protection du milieu marin, les douanes et autres mesures de contrôle.

b) Avoir été commises par ou contre des personnes étrangères a l'equipage ou ressortissant de l'Etat de résidence.

c) Etre punissable d'une peine privative de la liberté d'un minimum de cinq ans selon les législations de l'une et l'autre des Parties contractantes.

Si, aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des Autorités de l'Etat de residence d'arrêter ou d'interroger une personne se trovant à bord, ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces Autorités avisent, en temps opportun, l'Agent consulaire ou diplomatique competent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné a cet effet indique une heure precise et, si l'Agent consulaire ou diplomatique ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas representer, il est procedé en son absence. Une procedure analogue est suivie au cas où le Capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.

Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, les Autorités de l'Etat de residence informent l'Agent consulaire ou diplomatique par ecrit des mesures d'urgence qui ont dû être prises.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des etrangers et le controle des certificats internationaux de sécurité.

Article XVII.

1) Si un navire battant Pavillon de l'une des Parties contractantes s'échoue ou fait naufrage dans les eaux territoriales de l'autre Partie, le navire, les personnes et la cargaison sont dûment secourus et jouissent des mêmes privilèges et avantages dont bénéficieraient dans des circonstances analogues les navires, personnes et cargaisons de ladite autre Partie, conformément aux dispositions légales de celle-ci.

2) Tous les honoraires, taxes, droits et frais afférents a des operations de cette nature sont appliqués conformément aux lois, reglements et barêmes en vigueur dans chacun des deux Etats.

3) Le navire qui a subi une avarie, ses agres et apparaux, sa cargaison, ses pieces de rechange, ses provisions de bord, ne sont pas passibles des droits de douane et autres taxes a l'importations s'il ne sont pas, en cas de mise a terre, livrés à la consommation ou utilisés sur place.

Article XVIII.

Tous les règlements concernant l'affrètement des navires, les droits portuaires, les frais de réparation et de service, le chargement et le débarquement, le fret pour le transport des marchandises et l'approvisionnement des navires dans le port de l'une des Parties, ainsi que les autres paiements, seront effectués dans des délais raisonnables en une monnaie librement convertible et transférable.

Article XIX.

Pour assurer l'application du present Accord, faciliter les consultations sur les principaux problèmes d'intérêt mutuel et aider au reglement des différends pouvant resulter de cette application, une Commission Mixte permanente est créée par les deux Parties. Elle se reunit une fois par an, alternativement dans l'un ou l'autre Pays, ou plus fréquemment à la requête de l'une ou l'autre Partie.

Pour tout différend né de l'application du présent Accord et qui n'aurait pu être resolu par les voies evoquees ci-dessus, les Parties contractantes se réservent la possibilité de s'en remettre, d'un commun accord, à un arbitre mutuellement agréé.

Article XX.

1) Les Parties contractantes cooperent etroitement en vue de développement de leurs industries de la construction, de la reparation et du matériel navals, de l'extention de leur flotte de commerce, de la construction et de l'exploitation de leurs ports maritimes et de toutes les installations et facilités destinées au transbordement des marchandises et au traitement des navires y compris toutes installations d'aide à la navigation.

2) L'application des dispositions du paragraphe 1 fera le cas echéant l'objet d'Accords particuliers, sauf dans les domaines ou de tels Accords ont déjà été conclus entre les Parties.

Article XXI.

1) Les Parties contractantes se concedent mutuellement l'accès de leurs ressortissants aux entreprises et institutions de transport maritime et d'exploitation portuaire pour les besoins de formation professionnelle: de ce domaine relève en particulier la formation des

Officiers, ainsi que des techniciens de toutes les specialités du transport maritime et de l'exploitation portuaire.

Ces facilités pourront comprendre l'embarquement d'Officiers de chacune des Parties contractantes sur les navires de l'autre Partie.

Les deux Parties s'accorderont une pleine coopération en matière d'assistance technique, d'échange de personnel, de formation professionnelle et d'aide matérielle et technique pour la formation de ce personnel.

2) L'application des dispositions du paragraphe 1 fera, le cas echéant, l'objet d'Accords particuliers, sauf dans les domaines ou de tels Accords ont déjà été conclus entre les Parties.

ARTICLE XXII.

Chaque Partie contractante notifiera a l'autre l'accomplissement des procedures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du present Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années. Il est révisable à tout moment d'un commun accord.

Il est renouvable par tacite reconduction pour une nouvelle periode similaire, sauf dénonciation a tout moment par l'une des Parties contractantes, après un préavis d'une année.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Rabat le 15 avril 1982.

En deux originaux, en langue française.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

N° ....

الصيد البحري والملاحة التجارية
Pêches Maritimes et Marine Marchande

LIVRET MARITIME - LIBRETA DE NAVIGACION

Délivré à M .... مسلم للسيد
Enregada a

Nationalité .... الجنسية
Nacionalidad

Immatriculé au Quartier de .... مسجل بالقسم البحري لمدينة
Matriculado en el distrito de

TIMBRE

الصورة
PHOTO

طابع
CACHET
Sello

(1) إمضاء صاحب الدفتر :
(1) Signature du Titulaire :
Firma del Titular

التعريف بالامضاء
من رئيس القسم البحري
Certification de la signature
Certificacion de la firma

A ―――――― le ――――――

رئيس القسم البحري
Le Chef du Quartier Maritime
El Jefe del Distrito

(1) يمكن الامضاء بالكتابة
او مرجع ابهام اليد اليمنى
(1) Ou empreinte du pouce droit
O marca del pulgar derecho.

الصيد البحري والملاحة التجارية
MARINE MARCHANDE - MARINA MERCANTE

Nom : .... الاسم العائلي
Nombre :

Prénoms : .... الاسم الشخصي
Nombre de pila :

Né le : .... ولد في
Nacido el :

A : .... ب
En :

Fils de .... ابن السيد
Hijo de :

Et de : .... والسيدة
Y de :

Domicile .... سكناه

مسجل بالقسم

Immatriculé ....
Matriculado

لمدينة ....

Inscrit définitif le .... مسجل نهائيا بتاريخ
Inscrito definitivo el :

التاريخ
Date

رئيس القسم البحري
Le Chef du Quartier Maritime

معلومات عن صاحب الدفتر
Renseignements sur le titulaire du livret
Informes sobre el titular
(Profession, services antérieurs, brevets, diplômes, etc...)
(Profession, servicios antériores, titulos, etc...)

....

....

....

....

Pagina riservata alla prima fotografia
page reserved for the first photograph of the holder

Mod. 5
Art. 28 Reg. C.N.
Model 5

MARINA MERCANTILE ITALIANA
ITALIAN MERCHANT MARINE
LIBRETTO DI NAVIGAZIONE
NAVIGATION CARD

per la gente di mare di (1) .... categoria
for the seafarers of (1) *category*
di ....
holder
nato .... prov. .... il ....
place of birth
numero atto di nascita ....
number of birth certificate
domiciliato a ....
domicile
iscritto nelle matricole d..
entered in the registers of the seafarers
a norma di (3) .... in qualità di ....
according to (3)
al n. .... codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
number

CONTRASSEGNI
personal descriptions

statura .... | gruppo sanguigno ....
height | *blood group*
| sesso ....
| *sex*
occhi .... | segni particolari ....
colour of eyes | *distinguishing marks*

Il presente libretto consta di pagine .... *ed è stato rilasciato*
this card consists of pages *and is released*

il .... *19* .... per (4) ....
on *for*

Il Comandante del Porto
The officer in command of the port

(1) (2) Indicare la categoria (1) e l'ufficio (2) in lettere maiuscole su apposito timbro
category and office shall be indicated in capital letters by stamp
(3) indicare se
indicate whether art. 119 I o III comma Codice Navigazione ovvero art. 41 D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639.
(4) indicare se: a) prima immatricolazione b) provenienza dalle matricole
indicate whether: a) first registration b) transfer from the registers
di .... numero .... categoria ....
of *number* *category*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

ACCORDO IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco

Convinti che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco contribuirà a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi

Animati dal desiderio di fondare tale amichevole cooperazione nel settore dei trasporti marittimi sul mutuo rispetto e sulla reciprocità di interessi

Consci della necessità di armonizzare le attività relative ai trasporti marittimi tra i due Paesi

Convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini del presente Accordo:

1) Per «nave di una Parte contraente» si intende qualsiasi nave battente la bandiera della suddetta Parte, nonché le navi assimilate. Per « navi assimilate » si intendono quelle noleggiate da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti contraenti, in conformità alla sua legislazione. Tuttavia, tale termine non comprende:

a) le navi da guerra;

b) le altre navi, il cui equipaggio appartenga alla Marina Militare;

c) le navi di ricerche idrografiche, oceanografiche e scientifiche che non siano conformi ai regolamenti in vigore nell'altra Parte contraente, per quanto riguarda le attività corrispondenti;

d) i pescherecci;

e) le navi *sub standard.*

2) Per « membro dell'equipaggio di una nave » si intende qualsiasi persona arruolata a bordo di una nave per occuparvi un impiego permanente relativo al funzionamento della nave, alla sua conduzione, alla sua manutenzione o alla sua gestione e registrata nel ruolo dell'equipaggio.

ARTICOLO 2.

Il presente Accordo si prefigge di organizzare i traffici marittimi tra i porti italiani e i porti marocchini e di definire le condizioni alle quali le navi delle Parti contraenti potranno accedere al traffico marittimo dei due Paesi.

ARTICOLO 3.

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Paesi e a prendere ogni disposizione necessaria ad assicurare il coordinamento dei traffici e l'organizzazione di un servizio adeguato per proteggere gli interessi in materia di commercio estero di ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 4.

Per quanto riguarda i trasporti via mare delle merci tra i due Paesi, il regime applicato dalle Parti contraenti ai trasporti di linea favorirà una partecipazione equilibrata dei rispettivi armamenti, basandosi sulla formula di ripartizione 40-40-20 in volume ed in valore, rimanendo inteso che ciascuna delle due Parti contraenti avrà diritto ad effettuare almeno il 40 % di tali trasporti.

Il regime da applicarsi da parte delle Parti contraenti agli altri trasporti di merci ed ai trasporti di passeggeri dovrà favorire una partecipazione equa.

Ciascuna Parte contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 5.

1) Le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori delle due Parti contraenti. Qualsiasi intesa tra detti armatori, in particolare ogni variazione dei tassi di nolo, dovrà essere comunicata, ai fini di un eventuale esame, alla Commissione mista prevista all'articolo 19 del presente Accordo.

2) Gli armatori avranno il compito di prendere le misure necessarie a garantire l'organizzazione dei traffici in oggetto, nell'ambito di conferenze concernenti le linee regolari, il traffico di navi da carico non di linea ed il traffico di passeggeri, al fine di permettere una migliore organizzazione di detti traffici, nell'interesse reciproco degli armatori e dei caricatori dei due Paesi.

ARTICOLO 6.

Le Parti contraenti si asterranno dall'effettuare i servizi portuali nel territorio dell'altra Parte, in particolare le operazioni di pilotaggio e di rimorchio, nei porti, nelle acque territoriali e nelle vie navigabili interne, le operazioni di cabotaggio, di rimessa a galla, di salvataggio e di assistenza e, in conformità alle loro legislazioni nazionali, ogni altra attività in particolare di ricerca scientifica o di pesca riservata alle navi battenti la bandiera nazionale.

Tuttavia, lo sbarco di merci provenienti dall'estero, da parte di navi mercantili di una Parte contraente, che navighino da un porto all'altro dell'altra Parte contraente, non verrà considerato come cabotaggio.

ARTICOLO 7.

Ciascuna Parte contraente accorderà nei propri porti, alle navi dell'altra Parte contraente, lo stesso trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e tasse portuali, nonché il libero accesso ai porti, il loro uso e le facilitazioni di ogni specie da essa concesse alla navigazione e alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, i passeggeri e le merci, come anche l'assegnazione dei posti di ormeggio, e le agevolazioni di carico e scarico.

ARTICOLO 8.

Le due Parti contraenti prenderanno, nell'ambito della loro legislazione e dei loro regolamenti portuali, le misure necessarie per semplificare il disbrigo delle formalità amministrative, doganali e sanitarie, vigenti nei porti stessi.

Le due Parti si accorderanno un trattamento non discriminante per quanto riguarda tali formalità.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali per quanto riguarda l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanità pubblica e le altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la protezione contro l'inquinamento marino, la tutela delle vite umane, il trasporto di merci pericolose, il controllo delle merci e l'ammissione degli stranieri, nonché ogni azione legale in tutti quei casi in cui fosse coinvolta la responsabilità civile dell'altra Parte contraente, al momento della sosta in un porto della prima Parte; rimanendo inteso che ogni legislazione e regolamento nazionale in materia, di una Parte, dovrà essere comunicata, nei termini prestabiliti, all'altra Parte.

ARTICOLO 9.

Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera la nazionalità delle navi dell'altra Parte sulla base dei documenti di bordo, rilasciati dalle competenti Autorità, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

ARTICOLO 10.

Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte, relativi alle loro attrezzature, al loro equipaggio, alla loro stazza e ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorità competenti, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

I calcoli di stazza delle navi delle due Parti contraenti saranno effettuati in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nei porti di scalo di ciascuna delle due Parti.

ARTICOLO 11.

Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà i documenti di identità dei marittimi rilasciati dalle competenti Autorità dell'altra Parte contraente, il cui modello è allegato al presente accordo. Tali documenti d'identità sono, per il Regno del Marocco, « Le Livret Maritime » e, per la Repubblica Italiana, « Il Libretto di Navigazione ».

ARTICOLO 12.

Le persone munite del documento d'identità previsto all'articolo 11 del presente accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorità portuali, possono, senza necessità di visto, nel corso della sosta della nave nel porto di scalo, scendere a terra e trattenersi nell'ambito del comune in cui si trova il suddetto porto.

Scendendo a terra e ritornando a bordo, tali persone saranno tenute a sottoporsi ai controlli regolamentari.

ARTICOLO 13.

1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti, titolari di uno dei documenti di cui all'articolo 11 del presente Accordo, sarà consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, senza

necessità di visto, a condizione che siano in possesso di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dalle competenti Autorità del loro Paese.

2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi, cittadini dell'altra Parte, che viaggiano muniti del loro libretto professionale e di un'autorizzazione di imbarco o di sbarco è limitato ad una durata di quindici giorni consecutivi che potrà eccezionalmente essere prorogata, per validi motivi, la cui valutazione spetta alle competenti Autorità.

Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna a riammettere senza formalità sul suo territorio, qualsiasi persona titolare del documento di cui al comma primo del presente articolo e da essa rilasciato, anche nel caso in cui la nazionalità dell'interessato fosse messa in dubbio.

ARTICOLO 14.

Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identità di cui all'articolo 11, sbarchi in un porto dell'altra Parte contraente per motivi di salute, ragioni di servizio o per altri motivi riconosciuti come validi dalle Autorità locali, queste ultime rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interessato possa, in caso di ricovero, soggiornare sul suo territorio e possa sia tornare nel suo Paese d'origine, sia raggiungere un altro porto d'imbarco.

Per le necessita della navigazione, il Comandante di una nave che si trova in un porto dell'altra Parte contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, sara autorizzato a recarsi presso l'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera, o presso il rappresentante della Società proprietaria della nave o che l'ha presa in noleggio.

ARTICOLO 15.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso o il soggiorno sul loro territorio a qualsiasi persona in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 11, la cui presenza fosse ritenuta indesiderabile.

ARTICOLO 16.

Le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione di competenza della Direzione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del Comandante.

Tranne che su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico o del Comandante, le Autorità dello Stato di residenza

non interverranno in nessuna questione che sorga a bordo se non per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico, o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere disordini nei quali fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio.

Le Autorità dello Stato di residenza non intraprenderanno alcuna azione legale relativa alle infrazioni commesse a bordo, a meno che tali infrazioni non presentino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano pregiudicato la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla sanità pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo;

b) siano state commesse da o contro persone estranee all'equipaggio, o cittadini dello Stato di residenza;

c) siano passibili di una pena che privi della libertà per un minimo di cinque anni secondo le legislazioni di ambedue le Parti contraenti.

Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia intenzione delle Autorità dello Stato di residenza di arrestare o di interrogare una persona che si trova a bordo, o di confiscare i suoi beni, o di procedere ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali Autorità avviseranno, in tempo opportuno, l'Agente consolare o diplomatico competente affinché egli possa assistere a tali visite, investigazioni o arresti. L'avviso dato a tal fine dovrà riportare un'ora precisa e, se l'Agente consolare o diplomatico non si reca nel luogo indicato o non vi si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Un'analoga procedura sara seguita qualora al Comandante o ai membri dell'equipaggio fosse richiesto di rilasciare dichiarazioni al cospetto delle giurisdizioni o delle Amministrazioni locali.

Tuttavia, in caso di delitto grave o flagranza, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto l'Agente consolare o diplomatico dei provvedimenti di urgenza che hanno dovuto adottare.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle normali investigazioni concernenti le dogane, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

Articolo 17.

1) Qualora una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti si areni o faccia naufragio nelle acque territoriali dell'altra Parte, la nave, le persone ed il cargo saranno debitamente soccorsi e godranno degli stessi privilegi e vantaggi di cui beneficierebbero in circostanze analoghe le navi, le persone ed i carghi dell'altra Parte, in conformità alle disposizioni legali di quest'ultima.

2) Tutti gli emolumenti, tasse, diritti e spese relativi ad operazioni di tale natura sono applicati in conformità alle leggi, regolamenti e tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati.

3) La nave che ha subìto un'avaria, i suoi attrezzi ed apparecchiature, il suo carico, i suoi pezzi di ricambio, le sue provviste di bordo, non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale o dazio d'importazione, sempre che, in caso di sbarco, non vengano destinati al consumo o utilizzati sul posto.

Articolo 18.

Tutti i pagamenti concernenti il noleggio delle navi, i diritti portuali, le spese di riparazione e di servizio, l'imbarco e lo sbarco, il nolo per il trasporto delle merci e l'approvvigionamento delle navi nel porto di una delle Parti, nonché gli altri pagamenti, saranno effettuati in termini di tempo ragionevoli, in una valuta liberamente convertibile e trasferibile.

Articolo 19.

Per garantire l'applicazione del presente Accordo, facilitare le consultazioni sui principali problemi di reciproco interesse e contribuire alla risoluzione delle controversie eventualmente risultanti da tale applicazione, una Commissione mista permanente sara creata dalle due Parti. Essa si riunirà una volta l'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o più di frequente su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

Per qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione del presente Accordo e che non potesse risolversi mediante le vie di cui qui sopra, le Parti contraenti si riservano la possibilità di adire, di comune accordo, un arbitro che abbia il gradimento di ambedue.

Articolo 20.

1) Le Parti contraenti collaboreranno strettamente per lo sviluppo delle loro industrie di costruzione, di riparazione e del materiale navale, per il potenziamento della loro flotta commerciale, per la costruzione e la gestione dei loro porti marittimi e di tutte le installazioni ed attrezzature destinate al trasbordo delle merci e al trattamento delle navi, compresa ogni attrezzatura di aiuto alla navigazione.

2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sarà, all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei settori nei quali tali Accordi siano già stati conclusi fra le Parti

Articolo 21.

1) Le Parti contraenti si accorderanno reciprocamente per l'accesso dei loro cittadini alle società ed enti di trasporto marittimo e

di gestione portuale per esigenze di formazione professionale: e di competenza di questo settore l'istruzione degli ufficiali, nonché quella dei tecnici di tutte le specializzazioni di trasporto marittimo e di gestione portuale.

Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte.

Le due Parti si accorderanno per una completa cooperazione in materia di assistenza tecnica, di scambi di personale, di formazione professionale e di aiuto materiale e tecnico per la formazione di detto personale.

2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sarà, all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei casi in cui tali Accordi siano già stati conclusi fra le Parti.

ARTICOLO 22.

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo, che acquisterà efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. E rivedibile in ogni momento, per reciproco accordo.

È tacitamente rinnovabile per un ulteriore simile periodo, tranne denuncia, in qualsiasi momento, da parte di una delle Parti contraenti, con preavviso di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rabat, il 15 aprile 1982.

In doppio originale, in lingua francese.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1743):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 maggio 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, II, IV, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1218):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1218/*A* - relatore MARTINI).

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **434.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NAIROBI TREATY ON THE PROTECTION OF THE OLIMPIC SYMBOL

Adopted at Nairobi on september 26, 1981

CHAPTER I.

SUBSTANTIVE PROVISIONS

ARTICLE 1.

(Obligation of States).

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the registration as a mark and to prohibit by appropriate measures the use, as a mark or other sign, for commercial purposes, of any sign consisting of or containing the Olympic symbol, as defined in the Charter of the International Olympic Committee, except with the authorization of the International Olympic Committee. The said definition and the graphic representation of the said symbol are reproduced in the Annex.

ARTICLE 2.

(Exceptions to the Obligation).

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olimpic symbol where that mark was registered in that State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any mark or other sign, consisting of or containing the Olympic symbol, in that State by any person or enterprise who or which has lawfully started such use in the said State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also in respect of marks whose registration has effect in the State by virtue of registration under treaty which the said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be considered, for the purposes of the said paragraph, as use by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol is used in the mass media for the purposes of information on the Olympic movement or its activities.

ARTICLE 3.

(Suspension of the Obligation).

The obligation provided for in Article 1 may be considered as suspended by any State party to this Treaty during any period during which there is no agreement in force the International Olympic Committee and the National Olympic Committee of the said State concerning the conditions under which the International Olympic Committee will grant authorizations for the use of the Olympic symbol in that State and concerning the part of the said National Olympic Commitee in any revenue that the International Olympic Committe obtains for granting the said authorizations.

CHAPTER II.

GROUPING OF STATES.

ARTICLE 4.

(Exceptions to Chapter 1).

The provisions of Chapter 1 shall, as regards States party to this Treaty which are members of a customs union, a free trade area, any other economic grouping or any other regional or subregional grouping, be without prejudice to their commitments under the instrument establishing such union, area or other grouping, in particular as regards the provisions of such instrument governing the free movement of goods or services.

CHAPTER III.

FINAL CLAUSES

ARTICLE 5.

(Becoming Party to the Treaty).

(1) Any State member of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as " the Organization ") or of the

International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as " the Paris Union ") may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a member of the United Nations or any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations may become party to this Treaty by deposit of an instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Director General of the Organization (hereinafter referred to as the Director General ").

ARTICLE 6.

(Entry Into Force of the Treaty).

(1) With respect to the three States wich are the first to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on wich the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which that instrument han been deposited.

ARTICLE 7.

(Denunciation of the Treaty).

(1) Any State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

ARTICLE 8.

(Signature and Languages of the Treaty).

(1) This Treaty shall be signed in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic,

German, Italian and Portuguese languages, and such other languages as the Conference of the Organization or the Assembly of the Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva until June 30, 1983.

ARTICLE 9.

(Deposit of the Treaty.
— Transmittal of Copies. — Registration of the Treaty).

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature at Nairobi, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty to all the States referred to in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

ARTICLE 10.

(Notifications).

The Director General shall notify the States referred to in Article 5 (1) and (2) of:

(i) signature under Article 8;

(ii) deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession under Article 5 (3);

(iii) the date of the entry into force of this Treaty under Article 6 (1);

(iv) any denunciation notified under Article 7.

ANNEX

The Olympic simbol consists of five interlaced rings: blue, yellow, black, green and red, arranged in that order from left to right. It consists of the Olympic rings alone, whether delineated in a single color or in different colors.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

TRATTATO DI NAIROBI SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO

Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI SULLA SOSTANZA

ARTICOLO 1.

(Obbligo degli Stati).

Ogni Stato parte al presente Trattato ha l'obbligo, conformemente agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale stesso. La definizione e la rappresentazione grafica del citato simbolo sono riprodotti in Allegato.

ARTICOLO 2.

(Eccezioni all'obbligo).

(1) L'obbligo di cui all'articolo 1 non vincolerà alcuno Stato parte del presente Trattato nei confronti di:

(i) alcun marchio che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico qualora tale marchio sia stato registrato in quello Stato prima della data di entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato, o durante un periodo nel quale, nello stesso, l'obbligo di cui all'articolo 1 è considerato sospeso in virtù dell'articolo 3;

(ii) l'uso continuato per fini commerciali di un marchio o altro segno, che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, in tale Stato, da parte di una persona o impresa che abbia iniziato legalmente tale uso nello Stato citato prima della data in cui il presente Trattato entra in vigore nello Stato stesso o nel corso di un qualsiasi

periodo durante il quale, in quello Stato, l'obbligo di cui all'articolo 1 sia ritenuto sospeso in virtù dell'articolo 3.

(2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) (i) si applicano anche ai marchi la cui registrazione ha effetto nello Stato in virtù di una registrazione conforme ad un Trattato di cui tale Stato sia parte.

(3) L'uso, con l'autorizzazione della persona o dell'impresa di cui al paragrafo (1) (ii), è considerato, ai fini del citato paragrafo, come uso da parte della citata persona o impresa.

(4) Nessuno Stato parte del presente Trattato ha l'obbligo di interdire l'uso del simbolo olimpico se tale simbolo è impiegato dai mezzi di comunicazione di massa a fini informativi sul movimento olimpico o sulle sue attività.

ARTICOLO 3.

(Sospensione dell'obbligo).

L'obbligo di cui all'articolo 1 puo essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.

CAPITOLO II.

RAGGRUPPAMENTO DI STATI.

ARTICOLO 4.

(Eccezioni al capitolo I).

Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtù dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.

CAPITOLO III.

CLAUSOLE FINALI.

ARTICOLO 5.

(Condizioni per divenire parti al Trattato).

(1) Ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (qui di seguito indicata come « l'Organizzazione») o della Unione internazionale (di Parigi) per la protezione della proprietà industriale (qui di seguito indicata come «Unione di Parigi») può divenire parte al presente Trattato mediante:

(i) la firma seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o

(ii) il deposito di uno strumento di adesione.

(2) Ogni Stato non ricadente tra quelli di cui al paragrafo (1) che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata collegata alle Nazioni Unite puo divenire parte al presente Trattato depositando uno strumento di adesione.

(3) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione vengono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come « il Direttore generale »).

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore del Trattato).

(1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stato depositato.

(2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento e stato depositato.

ARTICOLO 7.

(Denuncia del Trattato).

(1) Ogni Stato può denunciare il presente Trattato con notifica indirizzata al Direttore generale.

(2) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 8.

(Firma e lingue del Trattato).

(1) Il presente Trattato e firmato in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

(2) I testi ufficiali sono determinati dal Direttore generale, dopo consultazioni con i governi interessati, nelle lingue araba, tedesca, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che la Conferenza dell'Organizzazione o l'Assemblea dell'Unione di Parigi possono designare.

(3) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Nairobi fino al 31 dicembre 1982, e successivamente a Ginevra fino al 30 giugno 1983.

ARTICOLO 9.

(Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato).

(1) L'originale del presente Trattato, una volta non piu aperto alla firma a Nairobi, verrà depositato presso il Direttore generale.

(2) Il Direttore generale trasmetterà due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato.

(3) Il Direttore generale registrerà il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 10.

(Notifiche).

Il Direttore generale notificherà agli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2):

i) le firme di cui all'articolo 8;

ii) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3);

iii) la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo 6 (1);

iv) ogni denuncia notificata in virtù dell'articolo 7.

ALLEGATO

Il simbolo olimpico consiste in cinque cerchi intrecciati: blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in questo ordine da sinistra a destra. Esso consiste dei soli cerchi olimpici, siano essi raffigurati in un unico colore o in colori differenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2027):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 21 agosto 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 1984, con pareri delle commissione IV e XII.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con parere della commissione

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1217/*A* - relatore SPITELLA).

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **435.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 17 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'HARMONISATION
DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES d'améliorer la circulation internationale des marchandises,

CONSIDERANT la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières,

CONSTATANT que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,

RECONNAISSANT que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuir à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,

CONVAINCUES que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Definitions

Aux fins de la presente Convention, on entend

a) Par "douane", les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes a l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et a l'exportation de marchandises;

b) Par "contrôle de la douane", l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

c) Par "inspection médico-sanitaire", une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspection vétérinaire;

d) Par "inspection vétérinaire", l'inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;

e) Par "inspection phytosanitaire", l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction au-delà des frontières nationales d'ennemis des végétaux et produits végétaux;

f) Par "contrôle de conformité aux normes techniques", le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;

g) Par "contrôle de la qualité", tout contrôle autre que ceux mentionnés ci-dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;

h) Par "service de contrôle", tout service chargé d'appliquer tout ou partie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises.

Article 2 - Objectif

Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d'application.

Article 3 - Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à tous les mouvements de marchandises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.

2. La présente Convention s'applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.

CHAPITRE II - HARMONISATION DES PROCEDURES

Article 4 - Coordination des contrôles

Les Parties contractantes s'engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.

Article 5 - Moyens des services

Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition :

a) Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;

b) Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;

c) Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.

Article 6 - Coopération internationale

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.

Article 7 - Coopération entre pays voisins

Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment :

a) Elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes;

b) Elles s'efforceront d'assurer la correspondance :

- Des heures d'ouverture des postes frontières,

- Des services de contrôle qui y exercent leur activité,

- Des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.

Article 8 - Echange d'informations

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.

Article 9 - Documents

1. Les Parties contractantes s'efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l'utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations Unies.

2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles.

3. Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT

Article 10 - Marchandises en transit

1. Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier.

2. Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 - Ordre public

1. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l'application des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.

2. Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l'efficacité des contrôles, les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contrôles liés à l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l'objet des articles 6 à 9.

Article 12 - Mesures d'urgence

1. Les mesures d'urgences que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.

2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l'efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.

Article 13 - Annexes

1. Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.

2. De nouvelles annexes relatives à d'autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-après.

Article 14 - Relations avec d'autres traités

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle-ci.

Article 15

La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 16 qui sont Parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.

Article 16 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.

2. Les organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1 pourront, pour les questions qui relèvent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.

3. Les Etats et les organisations d'intégration économique régionale précitées peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention :

a) En déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signée; ou

b) En déposant un instrument d'adhésion.

4. La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu'au 31 mars 1984 inclus, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1.

5. A partir du 1er avril 1983 elle sera aussi ouverte à leur adhésion.

6. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente Convention.

4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement, conformément à la procédure de l'article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.

Article 18 - Dénonciation

1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 19 - Extinction

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.

Article 20 - Règlement des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interpretation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d'une autre manière.

2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.

3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend.

4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.

6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

7. Chaqu partie au différend supporté les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs à la présidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.

Article 21 - Réserves

1. Toute Partie contractante pourra, au moment où elle signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 22 - Procédure d'amendement de la présente Convention

1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.

2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

3. Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation d'intégration économique régionale, elle-même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention.

4. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.

Article 23 - Demandes, communications et objections

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l'article 22 et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement.

Article 24 - Conférence de révision

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention, en indiquant les propositions à examiner à cette conférence. En pareil cas :

i) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence.

ii) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation.

iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime qu'une proposition de révision est assimilable à une proposition d'amendement au sens du paragraphe 1 de l'article 22, il pourra, avec l'accord de l'auteur de la proposition, mettre en oeuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la procédure de révision.

Article 25 - Notifications

Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats :

a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16;

b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 17;

c) Les dénonciations au titre de l'article 18;

d) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 19;

e) Les réserves formulées au titre de l'article 21.

Article 26 - Exemplaires certifiés conformes

Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes.

FAIT à GENEVE, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Visto, *Il Ministro degli Affari Esteri*
ANDREOTTI

Annexe 1

HARMONISATION DES CONTROLES DOUANIERS ET DES AUTRES CONTROLES

Article premier

Principes

1. Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du caractère général de son intervention, les autres contrôles sont dans la mesure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers.

2. En application de ce principe, il est possible le cas échéant d'effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu'à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.

Article 2

1. La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l'intervention de contrôles autres que douaniers.

2. Lorsque d'autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.

Article 3

Organisation des contrôles

1. Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d'informations.

2. En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au lieu où s'effectuent les contrôles.

3. La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.

Article 4

Résultat des contrôles

1. Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l'efficacité des contrôles.

2. Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent décidera du sort qu'il entend réserver aux marchandises, et il en informera si nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier approprié.

Annexe 2

INSPECTION MEDICO-SANITAIRE

Article premier

Principes

L'inspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

Article 2

Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée

Les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,

Les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l'inspection,

Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection médico-sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.

Article 3

Organisation des contrôles

1. Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontière ouverts à l'inspection médico-sanitaire.

2. L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays s'il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.

4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.

Article 4

Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.

Article 5

Coopération

1. Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des machandises périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.

Annexe 3

INSPECTION VETERINAIRE

Article premier

Principes

L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

Article 2

Définitions

L'inspection vétérinaire définie à l'alinéa d) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent associées à l'inspection vétérinaire.

Article 3

Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :

Les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire

Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,

Les maladies dont la déclaration est obligatoire,

Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures d'application générale.

Article 4

Organisation des contrôles

1. Les Parties contractantes s'efforceront :

D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic,

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.

2. L'inspection des produits animaux pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.

4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

Article 5

Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.

Article 6

Coopération

1. Les services d'inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises soumises à l'inspection vétérinaire, notamment par l'échange d'informations utiles.

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables ou d'animaux sur pied est intercepté lors de l'inspection vétérinaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.

Annexe 4

INSPECTION PHYTOSANITAIRE

Article premier

Principes

L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

Article 2

Définitions

L'inspection phytosanitaire définie à l'alinéa e) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d'extinction.

Article 3

Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :

Les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires speciales,

Les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l'inspection,

La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur,

Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection phytosanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.

Article 4

Organisation des contrôles

1. Les Parties contractantes s'efforceront :

D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic,

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.

2. L'inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport.

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.

4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

Article 5

Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.

Article 6

Coopération

1. Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l'inspection phytosanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.

2. Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l'inspection phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.

Annexe 5

CONTROLE DE LA CONFORMITE AUX NORMES TECHNIQUES

Article premier

Principes

Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

Article 2

Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :

Les normes qu'elle applique,

Les lieux où les marchandises peuvent être présentés à l'inspection,

Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d'application générale.

Article 3

Harmonisation des normes

En l'absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords internationaux.

Article 4

Organisation des contrôles

1. Les Parties contractantes s'efforceront .

D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic,

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes techniques et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.

2. Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises et tout particulièrement les produits périssables ne puissent s'altérer pendant leur transport.

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.

4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.

5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résultats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l'entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.

Article 5

Marchandises en transit

Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normalement pas aux marchandises en transit direct.

Article 6

Coopération

1. Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l'échange d'informations utiles.

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.

Annexe 6

CONTROLE DE LA QUALITE

Article premier

Principes

Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

Article 2

Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :

Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,

Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d'application générale.

Article 3

Organisation des contrôles

1. Les Parties contractantes s'efforceront .

D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic,

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.

2. Le contrôle de la qualité pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité.

4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.

Article 4

Marchandises en transit

Les contrôles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.

Article 5

Coopération

1. Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l'échange d'informations utiles.

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.

Annexe 7

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE GESTION VISE A L'ARTICLE 22
DE LA PRESENTE CONVENTION

Article premier

Membres

Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la présente Convention.

Article 2

Observateurs

1. Le Comité de gestion peut décider d'inviter les administrations compétentes des Etats qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représentants d'organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d'observateurs.

2. Toutefois, sans préjudice de l'article premier, les organisations internationales visées au paragraphe 1, compétentes en ce qui concerne les matières traitées par les annexes à la présente Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu'observateurs.

Article 3

Secrétariat

Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe.

Article 4

Convocations

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe convoque le Comité :

i) Deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention;

ii) Par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans;

iii) A la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.

Article 5

Bureau

Le Comité élit un président et un vice-président à l'occasion de chacune de ses sessions.

Article 6

Quorum

Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est necessaire pour rendre des décisions.

Article 7

Décisions

i) Les propositions sont mises aux voix.

ii) Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté à la session, dispose d'une voix.

iii) En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, les organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces Etats membres n'exercent pas leur droit de vote.

iv) Sous réserve des dispositions de l'alinéa v) ci-dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants selon les conditions définies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.

v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions définies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.

Article 8

Rapport

Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.

Article 9

Dispositions complémentaires

En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE

Preambolo

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci,

CONSIDERANDO la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere

CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differe servizi di controllo,

RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia,

CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO CONVENUTO quanto segue :

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s'intende :

a) Per "dogana", i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci;

b) Per "controllo doganale", l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;

c) Per "ispezione medico-sanitaria", un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria;

d) Per "ispezione veterinaria", l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;

e) Per "ispezione fitosanitaria", l'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione al di là delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali;

f) Per "controllo di conformità alle norme tecniche", il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad esse relative;

g) Per "controllo di qualità", qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;

h) Per "servizio di controllo", qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito delle merci.

Articolo 2 - Obiettivo

Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d'applicazione.

Articolo 3 - Campo d'applicazione

1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.

CAPITOLO II - ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 4 - Coordinamento dei controlli

Le Parti contraenti s'impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l'intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

Articolo 5 - Mezzi a disposizione dei servizi

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione :

a) Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;

b) Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;

c) Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 6 - Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

Articolo 7 - Cooperazione tra paesi vicini

Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che ciò sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare :

a) Si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;

b) Si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza :

- degli orari di apertura dei posti di frontiera,
- dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,
- delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Articolo 8 - Scambio di informazioni

Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.

Articolo 9 - Documenti

1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite.

2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purché siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione, e purché siano leggibili e comprensibili.

3. Le Parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione ad essi relativa.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO

Articolo 10 - Merci in transito

1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale.

2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11 - Ordine pubblico

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione è di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.

2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

Articolo 12 - Misure d'urgenza

1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi.

2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

Articolo 13 - Allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione stessa.

2. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformità alla procedura stabilita agli articoli 22 o 24.

Articolo 14 - Rapporti con altri trattati

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti alla presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest'ultima.

Articolo 15

La presente Convenzione non è di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o più Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione.

2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.

3. Gli Stati
cui sopra possono divenire Parti contraenti alla presente Convenzione :

a) Depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero

b) Depositando uno strumento di adesione.

4. La presente Convenzione sarà aperta dall' 1 aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.

5. A partire dall'1 aprile 1983, la Convenzione sarà aperta anche alla loro adesione.

6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione.

4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 18 - Denuncia

1. Qualsiasi Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 19 - Estinzione

Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

Articolo 20 - Composizioni delle vertenze

1. Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sarà imposta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo.

2. Qualsiasi vertenza tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sara deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito ciascuna delle parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri a loro volta designeranno un altro arbitro che sara il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potrà chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3. La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le Parti in lite.

4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.

5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.

6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.

7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrale. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Articolo 21 - Riserve

1. Qualsiasi Parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà accetterà o approvera la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.

2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato delle riserve in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 22 - Procedura di emendamento della presente Convenzione

1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verrà esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformità col regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sarà comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraente per accettazione.

3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto è stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente Convenzione.

4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l'emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.

Articolo 23 - Richieste, comunicazioni e obiezioni

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Articolo 24 - Conferenza a scopo di revisione

Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso :

i) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza.

ii) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione.

iii) Tuttavia, se il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 22, potrà con l'accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall'articolo 22, al posto della procedura di revisione.

Articolo 25 - Notifiche

Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati :

a) Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell'articolo 16;

b) Le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 17;

c) Le denunce in virtù dell'articolo 18;

d) L'estinzione della presente Convenzione in virtù dell'articolo 19;

e) Le riserve formulate in virtù dell'articolo 21.

Articolo 26 - Esemplari certificati conformi

Dopo il 31.3.1984, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuna delle Parti Contraenti e a tutti gli Stati che non sono Parti contraenti.

FATTO à GINEVRA il 21 OTTOBRE 1982, in un solo originale, i testi inglese, spagnolo, francese e russo facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Allegato 1

ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DOGANALI E DEGLI ALTRI CONTROLLI

Articolo 1

Principi

1. Tenuto conto della presenza della dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento, gli altri controlli vengono organizzati, nella misura del possibile, in maniera armonizzata con i controlli doganali.

2. In applicazione di questo principio, è eventualmente possibile all'occorrenza effettuare interamente o parzialmente tali controlli, in luoghi diversi dalla frontiera, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci.

Articolo 2

1. La dogana sara informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali.

2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adopererà affinché i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel più breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni.

2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinché il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli.

3. La dogana potrà, su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.

Articolo 4

Risultato dei controlli

1. Per tutti gli aspetti contemplati della presente Convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli.

2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente deciderà sulla destinazione che intende assegnare alle merci e ne informerà, se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato.

Allegato 2

ISPEZIONE MEDICO-SANITARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione medico-sanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui viene effettuata, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione e in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata

Le merci soggette ad un'ispezione medico-sanitaria,

I luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l'ispezione,

Le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione medico-sanitaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. I servizi di controllo si adopereranno affinché le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria.

2. L'ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se è comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.

Articolo 4

Merci in transito

1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

Articolo 5

Cooperazione

1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Allegato 3

ISPEZIONE VETERINARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui e eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Definizioni

L'ispezione veterinaria definita alla lettera d) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche ai mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali essa può comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualità, alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all'ispezione veterinaria.

Articolo 3

Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati :

Le merci soggette ad un'ispezione veterinaria,

I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

Le malattie che è obbligatorio dichiarare,

Le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di :

Predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo.

2. L'ispezione veterinaria dei prodotti animali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci in transito

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno nella misura del possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purché non sia da temere alcun rischio di contagio.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Allegato 4

ISPEZIONE FITOSANITARIA

Articolo 1

Principi

L'ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare nell'allegato 1.

Articolo 2

Definizioni

L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali. Può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

Articolo 3

Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso :

Le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali,

I luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l'ispezione,

L'elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni,

Le prescrizioni legali o regolamentari relative all'ispezione fitosanitaria unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di :

Predisporre, per quanto necessario ed ove ciò sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinfestazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo.

2. L'ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e dei prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione fitosanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno il necessario affinché tale deposito sia effettuato con il minimo di formalità doganali, in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci in transito

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accellerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Allegato 5

CONTROLLO DELLA CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE

Articolo 1

Principi

Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare all'allegato 1.

Articolo 2

Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso :

Le norme che essa applica,

I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 3

Armonizzazione delle norme

In mancanza di norme internazionali, le Parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

Le Parti contraenti si adopereranno al fine di

Predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della conformità alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico,

Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformità alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora l'arrivo di queste ultime sia stato preventivamente annunciato.

2. Il controllo della conformità alle norme tecniche potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci - e particolarmente i prodotti deperibili - non possono alterarsi durante il trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno per ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche.

4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della conformità alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta cio sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni.

5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformità alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti si adopereranno affinché il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalità doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.

Articolo 5

Merci di transito

Di norma, il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.

Articolo 6

Cooperazione

1. I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformità alle norme tecniche, il servizio responsabile si adopererà per informarne al piu presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Allegato 6

CONTROLLO DELLA QUALITA'

Articolo 1

Principi

Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso .

I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,

Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 3

Organizzazione dei controlli

1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di

Predisporre, per quanto necessario e dove cio sia possibile, posti di controllo della qualità, in corrispondenza delle esigenze del traffico,
Agevolare le circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili qualora il loro arrivo sia stato preventivamente annunciato.

2. Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità.

4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo ed eventualmente dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.

Articolo 4

Merci in transito

Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto.

Articolo 5

Cooperazione

1. I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Allegato 7

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Membri

I membri del Comitato di gestione sono le Parti contraenti della presente Convenzione.

Articolo 2

Osservatori

1. Il Comitato di gestione può decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualità di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono Parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono Parti contraenti.

2. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente Convenzione, partecipano di diritto ai lavori del Comitato di gestione in qualità di osservatori.

Articolo 3

Segretariato

Le funzioni di segretariato del Comitato sono espletate dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa.

Articolo 4

Convocazioni

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa convoca il Comitato

i) Due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione;

ii) Successivamente, ad una data fissata dal Comitato, ma almeno ogni cinque anni;

iii) Su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 5

Ufficio di presidenza

Il Comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.

Articolo 6

Quorum

Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 7

Decisioni

i) Le proposte sono messe ai voti.

ii) Ogni Stato che è Parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.

iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della Convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche Parti contraenti della Convenzione. In quest'ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.

iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

v) Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

Articolo 8

Resoconto

Il Comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.

Articolo 9

Disposizioni complementari

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, e applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo il caso in cui il Comitato decida diversamente.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2179):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 18 ottobre 1984.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.
Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1224):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 aprile 1985, con pareri delle commissioni 6ª, 8ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.
Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1224/*A* - relatore VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **436.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1:

La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 13 aprile 1961.

PROTOCOLE ADDITIONNEL
a la Convention européenne d'entraide judiciarie en matière pénale

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du present Protocole,

Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention europeenne d'entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommee « la Convention »);

Considérant egalement qu'il est opportun de compléter ladite Convention a certains autres egards,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I

ARTICLE 1er

Les Parties Contractantes n'exerceront pas le droit prevu a l'article 2. *a* de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise considère comme une infraction fiscale.

ARTICLE 2

1. Dans le cas où une Partie Contractante s'est reserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la Partie requerante et de la Partie requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales, si l'infraction est punissable selon la loi de la Partie requerante et correspond a une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise.
2. La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le meme type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de reglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.

TITRE II

Article 3

La Convention s'appliquera egalement :

a. à la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procedure ;

b. aux mesures relatives au sursis au prononce d'une peine ou a son execution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d'exécution de la peine ou à l'interruption de son execution.

TITRE III

Article 4

L'article 22 de la Convention est complété per le texte suivant, l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-apres le paragraphe 2 :

« 2. En outre, toute Partie Contractante qui a donné les avis precités communiquera à la Partie intéressée, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que tout autre renseignement s'y reférant, pour lui permettre d'examiner si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés. »

TITRE IV

Article 5

1. Le présent Protocole est ouvert a la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signe la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés pres le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours apres la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Il entrera en vigueur a l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours apres la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4 Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le present Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

ARTICLE 6

1. Tout Etat qui a adhéré a la Convention peut adhérer au present Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, pres le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours apres la date de son dépôt.

ARTICLE 7

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le present Protocole.

2. Tout Etat peut, au moment du depôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou a tout autre moment per la suite, etendre l'application du present Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 8

1. Les reserves formulées par une Partie Contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au present Protocole, a moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbaton ou d'adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se reserve le droit :

a. de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions

visees par l'article 1, ou de ne pas executer les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets en matière d'infractions fiscales ;

b. de ne pas accepter le Titre II ;

c. de ne pas accepter le Titre III.

3. Toute Partie Contractante qui a formulé une reserve en vertu du paragraphe precedent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europa et qui prendra effet a la date de sa reception.

4. Une Partie Contractante qui a appliqué au present Protocole une reserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé una réserve au sujet d'une disposition du present Protocole ne peut pretendre à l'application de cette disposition per une autre Partie Contractante ; toutefois elle peut, si la reserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure ou elle l'a acceptée.

5. Aucune autre reserve n'est admise aux dispositions du present Protocole.

Article 9

Les dispositions du present Protocole ne font pas obstacle aux regles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties Contractantes en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.

Article 10

Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du present Protocole et faciliterà autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté a laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 11

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le present Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois apres la date di reception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du present Protocole.

ARTICLE 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention :

a. toute signature du present Protocole ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbaton ou d'adhésion ;

c. toute date d'entrée en vigueur du present Protocole conformément à ses articles 5 et 6 ;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 ;

e. toute déclaration reçue en applicaton des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 ;

f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 ;

g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 ;

h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignes, dûment autorisés a cet effet, ont signe le present Protocole.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo;

desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in appresso chiamata « la Convenzione »);

considerando altresì che e opportuno completare detta Convenzione sotto taluni altri punti di vista;

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

ARTICOLO 1.

Le Parti contraenti non eserciteranno il diritto, di cui all'articolo 2 *a)* della Convenzione, di rifiutare la reciproca assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce ad un reato che la Parte richiesta considera come reato fiscale.

ARTICOLO 2.

1. Nel caso in cui una Parte contraente si è riservata la facoltà di subordinare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro di oggetti alla condizione che il reato che motiva la rogatoria sia punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta, tale condizione sarà soddisfatta, per quanto concerne i reati fiscali, se il reato e punibile secondo la legge della Parte richiedente e corrisponde ad un reato della stessa natura secondo la legge della Parte richiesta.
2. La domanda non potrà essere respinta a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o che non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente.

TITOLO II

ARTICOLO 3.

La Convenzione si applicherà altresì:

a) alla notificazione degli atti riguardanti l'esecuzione di una pena, il recupero di una pena pecuniaria e il pagamento di spese processuali;

b) alle misure relative alla sospensione condizionale, alla pronuncia di una pena o alla sua esecuzione, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o all'interruzione della sua esecuzione.

TITOLO III

ARTICOLO 4.

L'articolo 22 della Convenzione è completato dal testo seguente, costituendo l'articolo 22 originale della Convenzione il paragrafo 1 e le disposizioni qui in appresso il paragrafo 2:

« 2. Inoltre, ogni Parte contraente che ha provveduto agli avvisi succitati comunicherà alla Parte interessata, a sua richiesta, in casi particolari, copie delle sentenze e delle misure di cui trattasi, nonché ogni altra informazione relativa, per consentirgli di esaminare se esse richiedano misure sul piano interno. Tale comunicazione si farà tra i Ministeri della giustizia interessati ».

TITOLO IV

ARTICOLO 5.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà soggetto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Protocollo entrera in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, lo accetterà o l'approverà, successivamente, 90

giorni dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione od approvazione.

4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo ratificare, accettare od approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o antecedentemente ratificato la Convenzione.

ARTICOLO 6.

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione puo aderire al presente Protocollo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che diverrà efficace 90 giorni dopo la data del deposito.

ARTICOLO 7.

1. Ogni Stato puo, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è qualificato a trattare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverrà efficace 6 mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 8.

1. Le riserve formulate da una Parte contraente concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o d'adesione. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni fatte in virtu dell'articolo 24 della Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto:

a) di non accettare il Titolo I o di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati dall'articolo 1, o di non dare esecuzione alle commissioni rogatorie per fini di perquisizione o sequestro d'oggetti in materia di reati fiscali;

b) di non accettare il Titolo II;

c) di non accettare il Titolo III.

3. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo che precede, può ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento.

4. Una Parte contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte contraente; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionata, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

5. Non è ammessa nessun'altra riserva alle disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 9.

Le disposizioni del presente Protocollo non ostacolano le norme più dettagliate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti contraenti in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione.

ARTICOLO 10.

Il Comitato europeo per i Problemi criminali del Consiglio d'Europa seguirà l'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, ove necessario, il regolamento amichevole di ogni difficoltà derivante dall'esecuzione del Protocollo.

ARTICOLO 11

1. Ogni Parte contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.

ARTICOLO 12.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

a) ogni firma del presente Protocollo;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità agli articoli 5 e 6;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8;

f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;

g) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8;

h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia avra effetto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO A STRASBURGO, addì 17 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1114):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'11 gennaio 1984.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Giustizia), in sede referente, il 1ª marzo 1984, con p delle commissioni I e II.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 27 settembre 1984.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1062):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1985, con pareri delle commission 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1062/*A* - relatore FERRARA SALUTE).

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **437.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-*bis*), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-*bis*) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1:

La convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, è stata approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1948.

PROTOCOLE

portant amendement de la Convention
relative à l'Aviation civile internationale

signe à Montréal le 6 octobre 1980

**L'ASSEMBLÉE
DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,**

S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 6 octobre 1980, en sa vingt-troisième session,

AYANT PRIS ACTE des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale,

AYANT PRIS ACTE du projet d'amendement à la Convention relative à l'Aviation civile internationale établi par la 23ème session du Comité juridique,

AYANT PRIS ACTE du désir général des États contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations de l'État d'immatriculation à l'État de l'exploitant d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation ou de tout arrangement similaire relatif audit aéronef,

AYANT ESTIMÉ qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

1. **APPROUVE**, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa *a)* de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention :

Insérer après l'article 83 le nouvel article 83 *bis* ci-après :

" Article 83 bis

Transfert de certaines fonctions et obligations

a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 *a)*, lorsqu'un aéronef immatriculé dans un État contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État d'immatriculation peut, par accord avec cet autre État, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 *a)* lui confèrent, a l'égard de cet aeronef, en sa qualité d'État d'immatriculation. L'État d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres États contractants avant que l'accord dont il fait l'objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord aient été notifiées directement aux autorites de l'État ou des autres États contractants intéressés par un Etat partie à l'accord.

c) Les dispositions des alinéas *a)* et *b)* ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l'article 77. ",

2. FIXE, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa *a)* de ladite Convention, à quatre-vingt-dix-huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et

3. DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :

a) Le protocole sera signe par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout État qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifié le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États qui sont parties a ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.

g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée,

Le present protocole a été établi par le Secrétaire générale de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-troisième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.

FAIT à Montréal le six octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant egalement foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative a l'Aviation civile internationale faite a Chicago le 7 décembre 1944.

R.S. Nyaga
Président de la 23ème session de l'Assemblée

Yves Lambert
Secrétaire général

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 1980.

L'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile,

essendosi riunita nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980,

avendo preso atto delle risoluzioni A21-22 e A22-28 sull'affitto, noleggio e interscambio di aeromobili nei servizi internazionali,

avendo preso atto del progetto di emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale redatto dalla ventitreesima sessione del comitato giuridico,

avendo preso atto che e desiderio comune degli Stati contraenti istituire una norma per il trasferimento di talune funzioni e doveri dallo Stato di registrazione allo Stato del vettore dell'aeromobile in caso di affitto, noleggio o interscambio o altre intese simili relative a detto aeromobile,

avendo ritenuto necessario emendare, per il motivo suddetto, la convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,

1) approva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 94 *(a)* della succitata convenzione, il seguente emendamento proposto alla convenzione stessa:

Inserire dopo l'articolo 83 il seguente nuovo articolo 83-*bis*:

« ARTICOLO 83-*bis*.

(Trasferimento di talune funzioni e doveri)

a) Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 12, 30, 31 e 32 *(a)*, qualora un aeromobile registrato in uno Stato contraente sia gestito in base ad un accordo di affitto, noleggio o interscambio dell'aeromobile o altra intesa simile da un vettore che ha la sua sede

principale di affari o, in mancanza di essa, la residenza abituale in un altro Stato contraente, lo Stato di registrazione puo, previo accordo con tale altro Stato, trasferirgli in tutto o in parte le sue funzioni e doveri quale Stato di registrazione rispetto a detto aeromobile, ai sensi degli articoli 12, 30, 31 e 32 *(a)*. Lo Stato di registrazione verra sollevato da ogni responsabilità rispetto alle funzioni e ai doveri così trasferiti.

b) Il trasferimento non avra effetto nei confronti di altri Stati contraenti prima che l'accordo tra Stati in cui esso è contemplato sia stato registrato presso il Consiglio e reso pubblico in applicazione dell'articolo 83, ovvero prima che l'esistenza e la finalità dell'accordo siano state comunicate direttamente alle autorità dell'altro Stato contraente o Stati interessati da uno Stato che è parte dell'accordo stesso.

c) Le disposizioni dei paragrafi *(a)* e *(b)* di cui sopra saranno altresì applicabili ai casi previsti dall'articolo 77»,

2) specifica, in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo 94 *(a)* della citata convenzione, che il numero degli Stati contraenti in base alla cui ratifica l'emendamento proposto entrerà in vigore è di novantotto, e

3) decide che il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile rediga un protocollo nelle lingue inglese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede, che includa l'emendamento proposto di cui sopra unitamente a quanto specificato qui di seguito:

a) Il protocollo verrà firmato dal Presidente della assemblea e dal suo Segretario generale.

b) Il protocollo sarà aperto alla ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla summenzionata convenzione sull'aviazione civile internazionale.

c) Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

d) Il protocollo entrerà in vigore, per gli Stati che lo abbiano ratificato, alla data in cui il novantottesimo strumento di ratifica è così depositato.

e) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data di deposito di ciascuna ratifica del protocollo.

f) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati aderenti alla convenzione la data in cui il protocollo entra in vigore.

g) Rispetto a qualsiasi Stato contraente che ratifichi il protocollo successivamente alla data summenzionata, il protocollo entrera in vigore all'atto del deposito del rispettivo strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Di conseguenza, conformemente al succitato atto dell'assemblea, il presente protocollo e stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione.

In fede di che, il Presidente ed il Segretario generale della summenzionata ventitreesima sessione dell'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'uopo debitamente autorizzati dalla assemblea, firmano il presente protocollo.

Fatto a Montreal, il sesto giorno di ottobre dell'anno millenovecentottanta, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo restera depositato presso gli archivi dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e copie certificate dello stesso verranno trasmesse dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

R. S. Nyaga
Presidente della ventitreesima sessione dell'assemblea

Yves Lambert
Segretario generale

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2028):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 21 agosto 1984.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 1984, con parere della commission
Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.
Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1216):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con parere della commission
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.
Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1985 (atto n. 1216/*A* - relatore VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 30 luglio 1985, n. **438.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 10 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Souhaitant encore améliorer la situation des refugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe;

Désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son Annexe, s'agissant en particulier du cas d'un refugié changeant de résidence et s'etablissant regulièrement dans le territoire d'une autre Partie contractante;

Soucieux notamment, a cet effet, de preciser, dans un esprit libéral et humanitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre;

Considérant qu'il est souhaitable de regler cette matière de maniere uniforme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1.

Aux fins du présent Accord:

a l'expression « réfugié » désigne une personne a laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas écheant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;

b l'expression «titre de voyage » désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention;

c l'expression « premier Etat » désigne l'Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage;

d l'expression « second Etat » désigne un autre Etat, partie au present Accord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage délivré par le premier Etat.

ARTICLE 2.

1. Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu a l'expiration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une maniere permanente, soit pour une durée excedant la validité du titre de voyage.

Cette période de deux ans court à compter de la date de l'admission du réfugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être etablie, a compter de la date a laquelle le refugié s'est presenté aux autorités du second Etat.

2. Pour le calcul de la période prévue au paragraphe 1 du present article:

a les séjours autorisés uniquement a des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte;

b la durée de la détention du refugié a une condamnation penale n'est pas prise en compte;

c la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié;

d les periodes pendant lesquelles le réfugié s'absente a titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excedant pas trois mois consecutifs ou, a diverses reprises, pour une durée totale n excedant pas six mois, seront prises en compte, le sejour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.

3. Le transfert de responsabilité est egalement considéré comme avant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la réadmission dans le premier Etat ne peut plus être demandée.

ARTICLE 3.

1. Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier Etat.

2. Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat.

ARTICLE 4.

1. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilité conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, le refugié sera readmis a tout moment sur le territoire du premier Etat, même apres l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la réadmission interviendra sur simple demande du second Etat, à condition que cette demande soit présentée dans les six mois suivant l'expiration de ce titre.

2. Si les autorités du second Etat ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionnée au paragraphe 1[er] au cours des six mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit être faite dans les six mois après que le second Etat á eu connaissance du lieu où se trouve le réfugié, mais au plus tard deux ans après l'expiration du titre de voyage.

ARTICLE 5.

1. A compter de la date du transfert de responsabilité,

a. la responsabilité du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera;

b. il incombera au second Etat de délivrer au refugié un nouveau titre de voyage.

2. Le second Etat informera le premier Etat que le transfert de responsabilité a eu lieu.

ARTICLE 6.

Après la date du transfert de responsabilité, le second Etat facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'admission sur son territoire du conjoint ed des enfants mineurs ou à charge du réfugié.

ARTICLE 7.

Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles pour les besoins de l'application du present Accord. Ces administrations seront désignées par chaque Etat, au moment ou il exprime son consentement a être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 8.

1. Aucune disposition du present Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou pourraient être accordés aux refugiés indépendamment du présent Accord.

2. Aucune disposition du present Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord a des personnes qui ne remplissent pas les conditions prevues.

3. Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, où la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables a compter de l'entrée en vigueur du présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés.

ARTICLE 9.

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans reserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b. signature sous reserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secretaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 10.

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode d'un mois apres la date a laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

ARTICLE 11.

1. Après l'entrée en vigueur du present Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des refugiés du 31 janvier 1967, a adhérer a l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20 *d.* du Statut et a l'unanimité des representants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 12.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire desi-

gne dans la déclaration. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes precedents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode de six mois apres la date de reception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 13.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appliquera a chacune des Parties compte tenu des limitations et reserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

ARTICLE 14.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant a l'Annexe au present Accord. Aucune autre reserve n'est admise.

2. Tout Etat contractant qui a formulé une reserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du present Accord ne peut pretendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure ou elle l'a acceptée.

ARTICLE 15.

1. Les difficultés relatives a l'interprétation et a l'application du present Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.

2. Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être régle par voie de negociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des parties au differend, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties designera un

arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procedé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour europeenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-President de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. La même procedure s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.

Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises a la majorité. Sa sentence sera définitive.

ARTICLE 16.

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les refugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci.

ARTICLE 17.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

a. toute signature;

b. le dépôt de toute instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur du present Accord conformement à ses articles 10, 11 et 12;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au present Accord.

En fois de quoi, les soussignés dûment autorisés à cette effet, ont signe le présent Accord.

Fait a Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et a tout Etat invité à adhérer au présent Accord.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ANNEXE.

Réserves.

En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, du présent Accord, tout Etat peut déclarer:

1. que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le refugié a sejourner sur son territoire pour une durée excedent la validité du titre de voyage, uniquement a des fins d'etude ou de formation;

2. qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità verso i rifugiati

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unione tra i propri membri;

desiderando facilitare l'applicazione dell'articolo 28 della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, del 28 luglio 1951, e dei paragrafi 6 e 11 del relativo allegato, in particolare per quanto attiene al caso in cui un rifugiato abbia legalmente ottenuto la residenza nel territorio di un'altra parte contraente;

preoccupati, in modo particolare, di specificare – in uno spirito liberale ed umanitario – le condizioni in base alle quali la responsabilità dell'emissione di un documento di viaggio viene trasferita da una parte contraente ad un'altra;

ritenendo auspicabile regolare questa materia in modo uniforme tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini del presente accordo:

a per « rifugiato » s'intende una persona cui si applichi la convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, il protocollo relativo allo *status* dei rifugiati del 31 gennaio 1967;

b per « documento di viaggio » s'intende il documento di viaggio emesso in virtù della succitata convenzione;

c per « primo Stato » s'intende uno Stato, parte del presente accordo, che abbia emesso un tale documento di viaggio;

d per «secondo Stato» s'intende un altro Stato, parte del presente accordo, in cui un rifugiato, titolare di un documento di viaggio emesso dal primo Stato, si trova.

ARTICOLO 2.

1. Si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l'assenso delle autorità di detto Stato o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio o su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio

Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato.

2. Per il calcolo del periodo specificato dal paragrafo 1 del presente articolo:

a i soggiorni autorizzati esclusivamente per motivi di studio, addestramento o cure mediche non verranno computati;

b i periodi di detenzione del rifugiato a seguito di condanna penale non verranno computati;

c i periodi durante i quali al rifugiato viene permesso di restare nel territorio del secondo Stato in attesa di un appello contro una decisione che gli rifiuta la residenza o una misura di allontanamento dal territorio saranno computati solo ove la decisione di appello sia favorevole per il rifugiato;

d i periodi durante i quali il rifugiato lascia, su basi temporanee, il territorio del secondo Stato per non più di tre mesi consecutivi o, per più volte, per non più di sei mesi complessivi, verranno computati, in quanto tali assenze non verranno ritenute come sospensioni o interruzioni della permanenza.

3. La responsabilità verra anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non puo piu essere richiesta ai sensi dell'articolo 4.

ARTICOLO 3.

1. Fino alla data del trasferimento di responsabilità, il documento di viaggio verra prorogato o rinnovato dal primo Stato.

2. Al rifugiato non verra richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potrà per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.

ARTICOLO 4.

1. Fintantoché non sia avvenuto un trasferimento di responsabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, il rifugiato verrà riammesso nel territorio del primo Stato in qualsiasi momento, anche dopo lo scadere del documento di viaggio. In quest'ultimo caso, la riammissione si avra su semplice richiesta da parte del secondo Stato, a condizione che la richiesta sia fatta entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio.

2. Se le autorità del secondo Stato non conoscono dove il rifugiato si trovi e per questa ragione non sono in grado di fare la richiesta di cui al paragrafo 1 entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di

viaggio, tale richiesta dovrà essere fatta entro i sei mesi successivi al momento in cui il secondo Stato viene a conoscenza del luogo in cui si trova il rifugiato, ma in nessun caso oltre i due anni successivi alla scadenza del documento di viaggio.

ARTICOLO 5.

1. Dalla data del trasferimento di responsabilità:

a cessera la responsabilità del primo Stato di prorogare o rinnovare il documento di viaggio del rifugiato;

b il secondo Stato sara responsabile dell'emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato.

2. Il secondo Stato informerà il primo Stato del fatto che il trasferimento di responsabilità ha avuto luogo.

ARTICOLO 6.

Dopo la data del trasferimento di responsabilità, il secondo Stato dovra, ai fini del ricongiungimento della famiglia e per ragioni umanitarie, facilitare l'ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.

ARTICOLO 7.

Le autorità competenti delle parti potranno comunicare direttamente tra loro per quanto attiene all'applicazione del presente accordo. Dette autorità verranno specificate da ciascuno Stato, al momento in cui esprimerà il proprio assenso ad essere vincolato dal presente accordo, attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 8.

1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo pregiudicherà i diritti ed i benefici che siano stati o potrebbero essere concessi ai rifugiati indipendentemente dal presente accordo.

2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovrà essere interpretata nel senso d'impedire ad una parte di estendere i benefici del presente accordo a persone che non soddisfino le condizioni ivi prescritte.

3. Le disposizioni di accordi bilaterali conclusi tra le parti relative al trasferimento di responsabilità per l'emissione di documenti di viaggio in virtù della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, o alla riammissione dei rifugiati in mancanza di un tale trasferimento, cesseranno di essere applicabili a partire dalla data d'entrata in vigore del presente accordo tra tali parti. Non saranno pregiudicati i diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati, ai sensi di detti accordi.

ARTICOLO 9.

1. Il presente accordo sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che potranno esprimere il loro assenso ad esservi vincolati attraverso:

a la firma senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b la firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 10.

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro assenso ad essere vincolati dall'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

2. Nei confronti di ogni Stato membro che esprime successivamente il proprio assenso ad essere vincolato dall'accordo, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 11.

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire all'accordo qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio e che sia parte della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, oppure, a seconda del caso, del protocollo relativo allo *status* dei rifugiati del 31 gennaio 1967. La decisione di fare tale invito dovrà essere adottata con la maggioranza prevista nell'articolo 20 *d.* dello statuto e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, l'accordo entrera in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 12.

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui il presente accordo si applicherà.

2. Qualsiasi Stato può, in qualsiasi momento successivo e per mezzo di una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consi-

glio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 13.

Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 12, il presente accordo si applicherà a ciascuna parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del protocollo relativo allo *status* dei rifugiati del 31 gennaio 1967.

Articolo 14.

1. Qualsiasi Stato puo, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi di una o di entrambe le riserve previste nell'allegato al presente accordo. Non può essere fatta alcuna altra riserva.

2. Qualsiasi Stato contraente che abbia formulato una riserva, ai sensi del paragrafo che precede, puo ritirarla interamente o in parte mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale.

3. Una parte che abbia formulato una riserva rispetto ad una qualsiasi disposizione del presente accordo non puo pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di qualsiasi altra parte; tuttavia, essa può, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 15.

1. Le difficoltà relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo verranno risolte a mezzo di consultazioni dirette tra le autorità amministrative competenti e, se del caso, attraverso i canali diplomatici.

2. Ogni controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non sia stato possibile risolvere attraverso un negoziato o altro mezzo verrà, su richiesta di una

qualsiasi parte in causa, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri nomineranno il terzo arbitro. Se una delle parti non avrà nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, esso sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se quest'ultimo fosse un cittadino di una delle parti in causa, questa funzione verrà svolta dal Vicepresidente della Corte, o, qualora il Vicepresidente fosse un cittadino di una delle parti in causa, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in causa. La stessa procedura dovrà essere osservata se gli arbitri non raggiungono una decisione sulla scelta del terzo arbitro.

Il tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Le sue decisioni saranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.

ARTICOLO 16.

1. Qualsiasi parte potrà in qualsiasi momento denunciare il presente accordo a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

3. I diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati ai sensi del presente accordo non subiranno alcun pregiudizio nel caso di denuncia dell'accordo.

ARTICOLO 17

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente accordo:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c ogni data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente agli articoli 10, 11 e 12;

d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente accordo.

In fede di che, i sottoscritti, essendo stati debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Strasburgo, il 16° giorno di ottobre 1980, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato invitato ad aderire al presente accordo.

ALLEGATO.

Riserve.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 14 del presente accordo, ogni Stato potrà dichiarare:

1. che, per quanto lo concerne, il trasferimento di responsabilità in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 non si verificherà in quanto esso ha autorizzato il rifugiato a restare sul proprio territorio per un periodo eccedente la validità del documento di viaggio, esclusivamente per motivi di studio o di addestramento;

2. che esso non accetterà una richiesta di riammissione presentata sulla base delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2290):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 novembre 1984.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 gennaio 1985, con pareri delle commis II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.
Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1222):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissi 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 10 luglio 1985.
Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1985 (atto n. 1222/*A* - relatore SPITELLA).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1985.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *red*
FRANCESCO NOCITA, *vice red*

(6651196/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.